ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI DEI CEREALI, DELLE CARNI SUINE, DELLE UOVA, DEL POLLAME E DEL RISO. DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALCUNE MISURE DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO, REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO, ALL'INSTAURAZIONE DI UN REGIME COMUNE DEGLI SCAMBI PER L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA

Art. 10

La concessione dell'agevolazione prevista all'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, per i prodotti indicati agli articoli 1 e 3 dello stesso decreto-legge puo' essere estesa alle esportazioni dei medesimi prodotti effettuate sotto forma di merci elencate nell'allegato del Regolamento comunitario n. 13/64, quale risulta dal Regolamento comunitario n. 195/67, e nell'allegato del Regolamento comunitario n. 16/64, quale risulta dal Regolamento comunitario n. 193/67, e riprese nell'elenco unificato di cui all'allegato A del Regolamento comunitario n. 217/67 e successive modifiche ed aggiunte, secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 13/64, n. 16/64 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte.(7)

Versione in vigore dal 5 agosto 1976, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina
Estremi	Decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1968

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) La Corte Costituzionale con sentenza del 15 - 28 luglio 1976, n. 205 (in G. U. 1a s.s. 04/08/1976, n. 205) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 224, "Organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, ecc.", nella parte in cui hanno sostituito le corrispondenti disposizioni, direttamente applicabili, dei regolamenti CEE 13 giugno 1967, n. 120, e 21 dicembre 1967, n. 1041".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-comune-dei-mercati-nei-settori-dei-cereali-delle-carni/art-10/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina · Art. 10

aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina · Art. 10